

REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

(Approvato con delibera di C.C. n. 38 del 28/06/1996 e modificato con C.C. n. 3 del 28.01.2013)

Articolo 83 Il Controllo di Gestione

1. Il controllo di gestione è la procedura diretta a monitorare la gestione operativa dell'ente, verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

Articolo 83/bis - Ambito di applicazione

1. Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale ed è lo strumento idoneo a concorrere:
 - a) alla realizzazione degli obiettivi programmati
 - b) alla corretta ed economica gestione delle proprie risorse
 - c) all'imparzialità, al buon andamento e alla trasparenza della propria azione amministrativa
2. Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi, o centri di costo, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.
3. E' lo strumento diretto a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati

Articolo 83/ter - Struttura operativa

1. Il Segretario Comunale organizza e dirige il controllo avvalendosi del responsabile del servizio Finanziario.
2. Salvo diversa deliberazione della Giunta Comunale, il settore finanziario svolge il controllo di gestione

Articolo 83/quarter - Fasi del controllo di gestione

Il controllo della gestione operativa si sviluppa per fasi:

- a) su proposta del Segretario Comunale, all'inizio dell'esercizio la Giunta Comunale approva il Piano Esecutivo di Gestione - PEG.
- b) nel corso dell'esercizio e con cadenza semestrale il segretario comunale, in collaborazione con il responsabile del servizio finanziario, coordina la struttura operativa e svolge la verifica del grado di realizzazione degli obiettivi, ed in caso di scostamento rispetto a quanto programmato, concorda con i responsabili dei settori eventuali interventi correttivi. Il Segretario comunale redige il relativo referto e lo comunica alla Giunta che provvede in merito con propria deliberazione.
- c) al termine dell'esercizio, il Segretario Comunale avvalendosi del responsabile del servizio finanziario accerta il grado di realizzazione degli obiettivi e predispone la

proposta di PEG per l'anno successivo, anche sulla base dei risultati conseguiti e non realizzati

Il controllo è svolto anche in riferimento alle singole unità operative, di norma corrispondenti a servizi e uffici, e ai singoli centri di costo (oppure, qualora non sia possibile individuarli, ai centri di spesa), verificando per ogni unità operativa e centro di costo (o di spesa) le risorse acquisite, gli elementi di costo e i risultati ottenuti, con particolare attenzione ai mezzi finanziari acquisiti, ai costi dei singoli fattori produttivi, ai risultati nella loro dimensione quantitativa e qualitativa e, per i servizi a carattere produttivo, ai ricavi.

Art. 82/bis = CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI

1. Il Responsabile del Servizio Finanziario dirige e coordina il controllo sugli equilibri finanziari, secondo i principi contabili approvati dall'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità Locale degli Enti Locali istituiti presso il Ministero dell'Interno;
2. Il monitoraggio sul permanere degli equilibri finanziari è svolto costantemente dal Responsabile del Servizio Finanziario che, con cadenza almeno semestrale, formalizza l'attività di controllo attraverso un verbale ed attesta il permanere degli equilibri finanziari;
3. Nell'attuare il controllo sugli equilibri finanziari, il Responsabile del Servizio Finanziario può coinvolgere l'Organo di Revisione, il Segretario Comunale, la Giunta e qualora necessario i responsabili dei settori organizzativi;
4. il controllo sugli equilibri finanziari si estende a tutti gli equilibri previsti dalla Parte II del TUEL n. 267/2000. In particolare, è volto monitorare il permanere degli equilibri seguenti, sia della gestione di competenza che della gestione dei residui:
 - a. equilibrio tra entrate e spese complessive;
 - b. equilibrio tra entrate afferenti ai titoli I, II e III e spese correnti aumentate delle spese relative alle quote di capitale di ammortamento dei debiti;
 - c. equilibrio tra entrate straordinarie, afferenti ai titoli IV e V, e spese in conto capitale;
 - d. equilibrio nella gestione delle spese per i servizi per conto di terzi;
 - e. equilibrio tra entrate a destinazione vincolata e correlate spese;
 - f. equilibrio nella gestione di cassa, tra riscossioni e pagamenti;
 - g. equilibri obiettivo del patto di stabilità interno,
5. Il controllo sugli equilibri finanziari comporta la valutazione degli effetti per il bilancio dell'ente in relazione anche all'andamento economico finanziario degli organismi gestionali esterni,
6. Qualora la gestione di competenze o dei residui, delle entrate o delle spese, evidenzi il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri finanziari o gli equilibri obiettivo del patto di stabilità, il Responsabile del Servizio finanziario procede, senza indugio, alle segnalazioni obbligatorie normate dall'art. 153 comma 6 del TUEL n. 267/2000.